



“Circolo Politico Culturale Don Luigi Sturzo”

STATUTO

COSTITUZIONE- SEDE- SCOPO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione “Circolo Politico Culturale Don Luigi Sturzo”.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Torre Boldone, via Reich 14, nei locali occupati da oltre 35 anni dalla Sezione di Torre Boldone del Partito della Democrazia Cristiana, successivamente Partito Popolare Italiano.

Articolo 3

L'Associazione viene costituita con durata sino al 2030 con possibilità di proroga tacita.

Articolo 4

L'Associazione non ha fini di lucro; di conseguenza, in caso di scioglimento, il patrimonio netto dovrà essere utilizzato per finalità di carattere politico, sociale e culturale e/o beneficenza a favore di Associazioni e/o Enti presenti, al momento dello scioglimento, sul territorio del Comune di Torre Boldone.

Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 5

Lo scopo dell'Associazione, quale erede della disciolta Sezione di Torre Boldone della Democrazia Cristiana, poi del disciolto Partito Popolare Italiano, è quello di promuovere attività nel campo politico, sociale e culturale sulla scia dei valori e ideali a cui erano ispirati i citati Partiti Politici.

A tal fine l'Associazione potrà:

- *partecipare attivamente alle vicende politiche legate alla vita dell'Amministrazione Comunale oltre a quelle di carattere generale;*
- *organizzare corsi e riunioni di ricerca fra i suoi Soci;*
- *favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;*
- *partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;*
- *promuovere altre iniziative ritenute necessarie o utili al proseguimento dello scopo.*

PATRIMONIO - ESERCIZI FINANZIARI

Articolo 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. *beni patrimoniali già appartenenti alla Sezione di Torre Boldone della Democrazia Cristiana e Partito Popolare;*
2. *beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;*
3. *eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;*
4. *eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.*

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. *quote associative;*
2. *proventi derivanti dalle manifestazioni organizzate dall'Associazione o alle quali partecipa;*
3. *ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.*

Le somme comunque versate dai Soci non sono in nessun caso rimborsabili.

Articolo 7

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

SOCI: NOMINA-DIMISSIONI

Articolo 8

I Soci sono le persone fisiche che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto notarile di costituzione e le persone che, successivamente, sono state nominate soci dal Direttivo.

Possono essere associate le persone di qualunque ceto, professione e categoria che condividano lo scopo dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione viene richiesta dall'interessato in forma scritta: il Direttivo, entro 30 giorni, decide sull'ammissione; l'eventuale decisione di inammissibilità dovrà risultare motivata.

Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 9

Ogni Socio è tenuto a corrispondere le quote che verranno fissate dal Direttivo.

Articolo 10

La qualità di Socio si perde per dimissioni presentate in forma scritta o per decisione insindacabile del Direttivo o dell'Assemblea.

La decisione compete al Direttivo qualora il Socio non contribuisca con la quota associativa.

La decisione compete all'Assemblea qualora il Socio dimostri con il comportamento di non condividere lo scopo dell'Associazione e/o comunque risulti di turbamento per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- *l'Assemblea*
- *il Direttivo*
- *il Presidente*

Articolo 12

L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del Bilancio; straordinariamente ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere convocata inoltre su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

Tutti i Soci hanno diritto ad intervenire in Assemblea; non sono ammesse rappresentanze per delega.

Articolo 13

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta (50% più uno) dei voti dei Soci presenti.

Nel caso che l.o.d.g. preveda l'alienazione o locazione di beni immobili o la costituzione di diritti reali sugli stessi, per la validità della delibera dovrà essere osservato lo stesso "quorum" previsto dall'art. 21 comma 3 del cod. civ. per lo scioglimento delle Associazioni.

Articolo 14

La convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Direttivo, avviene mediante avviso scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno, la data, luogo e ora della riunione, da recapitare ad ogni Socio almeno sette giorni prima; l'avviso viene contestualmente affisso nella sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti i Soci a mezzo di raccomandata A.R. qualora l'ordine del giorno preveda deliberazioni per:

- acquisizione, alienazione e locazione di beni immobili e/o costituzione di diritti reali sugli stessi;
- modifiche allo Statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza di questi, dal membro del Direttivo più anziano per età.

IL DIRETTIVO

Articolo 16

Il Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione; avrà durata di tre anni e potrà essere composto da sette a quindici membri eletti dall'Assemblea e scelti tra gli associati.

Il primo Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci fondatori, rimane in carica sino all'approvazione del Bilancio 31/12/98.

Articolo 17

Il Direttivo elegge nel suo seno il Presidente.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno il 50% più uno dei membri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 19

Il Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta di da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Direttivo potrà stendere un regolamento che, dopo l'approvazione dell'Assemblea, sarà integrativo del presente Statuto e parimenti vincolante per i Soci.

Il Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano per età tra i presenti.

Il Direttivo dovrà tenere i libri sociali e precisamente:

- *il libro inventari sul quale registrare l'elenco dei beni costituenti il patrimonio sociale e il Bilancio;*
- *il libro dei Soci sul quale indicare i dati degli stessi e loro eventuali versamenti;*
- *il libro dei Verbalî del Direttivo sul quale si riporterà il resoconto delle sedute;*
- *il libro dei Verbalî dell'Assemblea.*

IL PRESIDENTE

Articolo 20

Al Presidente spettano tutti i più ampi poteri nel dirigere le riunioni del Direttivo e dell'Assemblea.

Tale nomina e i relativi poteri risulteranno dal libro Verbalî del Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esegue le delibere del Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente ha la facoltà di nominare un Vicepresidente.

SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea su proposta del Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Articolo 22

L'Assemblea, convocata con le modalità di cui all'art.14 del presente Statuto, deliberà lo scioglimento con almeno il 75% di voti favorevoli degli associati.

Per la devoluzione del patrimonio netto residuo l'Assemblea deliberà con il voto favorevole pari almeno al 90% dei presenti, sempre che lo stesso voto costituisca almeno il 75% degli associati. Qualora non si raggiungano le predette percentuali, il patrimonio sarà devoluto in beneficenza, tenuto conto delle indicazioni di cui al punto 4 del presente Statuto.

La richiesta di scioglimento dell'Associazione potrà essere presentata solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla sua costituzione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

(NOTA: Il presente Statuto è parte integrante dell'Atto Notarile costitutivo dell'Associazione, redatto in Bergamo il 17 ottobre 1997 presso lo Studio Associato del Notaio Bolzoni Dott. Mauro)

